

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 10 MARZO 2023, N. 4046
DELLA SEZ. TERZA BIS DEL TAR LAZIO – ROMA
NEL GIUDIZIO ISCRITTO SUB R.G. N. 9070/2022

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZLN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; tel. 0917794561), in qualità di difensori del sig. **Albani Stefano**, in base all'ordinanza del 10 marzo 2023, n.4046, resa dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio - Roma nel giudizio iscritto *sub*. R.g. n. 9070/2022, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il **TAR Lazio, Roma, Sez. Terza Bis**;
- il ricorso è stato iscritto *sub*. **R.g. n. 9070/2022**;
- il ricorso, proposto dal sig. **Albani Stefano** contro **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*; **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*; ha ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti:
 - dell'esito della prova scritta del «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*», sostenuta da parte ricorrente in data 3 maggio 2022, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio pari a 68/100, inferiore a quello legittimamente spettante;
 - del punteggio numerico, pari a 68/100, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 35 redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 5.01.2022;
- del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 35 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova scritta richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente e per quanto di ragione, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 35 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli artt. 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.


Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierna parte ricorrente ha appurato di non essere stato ammesso alla prosecuzione nell'iter concorsuale a causa della presenza di un unico quesito (n. 35) errati e/o fuorvianti.

A. Sul quesito n. 35

Che algoritmo rappresenta il seguente flow chart?



- a) *La somma dei primi numeri da 0 a 15 dispari e non multipli di 3;*
- b) *La somma dei primi numeri da 0 a 14 non pari e non multipli di 3;*
- c) *La somma dei primi numeri da 0 a 15 pari e multipli di 3;*
- d) *La somma dei primi numeri fino a 15 dispari oppure multipli di 3;*

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta è la b). L'odierna parte ricorrente, invece, ha scelto di indicare come corretta la risposta a), alla quale controparte ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La formulazione del quesito si presta all'individuazione di due risposte corrette ed in realtà l'opzione di risposta individuata dalla parte ricorrente, lett. a) quale “*La somma dei primi numeri da 0 a 15 dispari e non multipli di 3*”, risulta essere quella maggiormente precisa rispetto alle altre presenti nello stesso. Tale tesi può essere ampiamente sostenuta per siffatti motivi:

- il contatore subisce incrementi unitari, assume quindi soltanto valori interi in \mathbb{N} (Numeri naturali), in questo insieme le diciture “dispari” e “non pari” sono equivalenti.

- Il risultato numerico è lo stesso fra le due risposte poiché 15 è dispari ma multiplo di 3, e di conseguenza non viene aggiunto alla somma in nessuna delle due opzioni.
- Il contatore arriva al valore 15 prima del termine del ciclo, il valore 15 viene quindi effettivamente valutato dall'algoritmo e permette l'uscita del programma e la stampa del risultato finale.

Per tanto, alla luce di tali considerazioni, la parte ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dalla stessa opzionata. Ne consegue che, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di suddetta risposta che la stessa ha fornito in maniera corretta.

Tale punteggio maggiore che spetterebbe al Prof. Albani Stefano di 70/100 gli consentirebbe di essere inserito utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti della candidata, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La Giurisprudenza è, in tal senso, è chiara.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche l'Ecc.mo TAR Lazio – Roma ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico *«il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).*

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, Sez. III, 3 novembre 2021, n. 11820).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che *«...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello*

stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(..) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. di Stato, Sez. III, 17 gennaio 2019, n. 842).

È pacifico che in sede di pubblico concorso *«l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa»*, per poi concludere affermando che *«l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta»* (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), *così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati»* (tra gli altri, TAR Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, *«...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata»* (TAR Campania – Napoli, Sez. V, 26 maggio 2021, n. 3531).

È appena il caso di osservare che le svolte considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, *«atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta»* (TAR Lazio – Roma, 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560; Cons. St., Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 4 settembre 2018, n. 2043).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione del ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova orale si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione del quesiti contestato, lo stesso è stata estromesso dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che le è valsa la mancata ammissione alle prove concorsuali successive.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative al quesito inserito nel questionario somministrato all'odierna parte ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che lo stesso ha conseguito un punteggio pari a 68/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio otterrebbe un punteggio per la prova almeno pari a 70/100.

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, non avendo risposto correttamente alla domanda incriminata secondo quanto erroneamente ritenuto da parte resistente, al Prof. Albani basterebbe la rettifica in aumento del punteggio in relazione al quesito contestato per essere ammessa alle prossime prove concorsuali successive.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione alla ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente il TAR Lazio, con riferimento ad un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo "solo" di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: *«il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata»* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, sent.11048/2021).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del quesito n. 35 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di 2 punti ulteriori con conseguente attribuzione del punteggio di 70/100.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. Lazio - Roma:

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione della stessa alla partecipazione alle prove *de quibus*;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione della stessa alla partecipazione alle prove *de quibus*.

Il ricorrente ha poi presentato ricorso per motivi aggiunti: tale nuovo procedimento è stato giustificato dalla necessità di impugnare atti nuovi, successivi rispetto a quelli precedentemente gravati, lesivi della posizione della sua posizione per le medesime motivazioni già esposte con il ricorso introduttivo.

In particolare, si fa riferimento alla:

- della graduatoria di merito dei vincitori del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*” per la classe di concorso **A041 – Scienze e tecnologie informatiche**, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000801 del 29 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Toscana, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente;
- della nota prot. n. m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000824 del 31 agosto 2022 con la quale l'U.S.R. per la Toscana, Ufficio IV ha effettuato le nomine in ruolo da D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio al ricorrente e allo stato non conosciuto.

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con ordinanza cautelare del 10 marzo u.s., n. 10 MARZO 2023 è stata disposta «... *l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione*».

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. **9070/2022**) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “TAR Lazio - Roma” della sezione “TAR”;

COMUNICANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, sez. Terza Bis n. 9070/2022 che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami e l'elenco dei controinteressati.

Roma, 22 marzo 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale